

Imposte di bollo

Redazione

25-01-2006

Riceviamo con preghiera di diffusione. La notizia non è nuova, ma la scadenza è alle porte.

Volentieri pubblichiamo - Red

"La informiamo che, a partire dal 1 febbraio 2005, l'imposta di bollo trimestrale applicata per legge sul conto corrente è passata da 6,39 euro (2,13 euro mensili) a 8,55 euro (2,85 euro mensili).

Le precisiamo inoltre che tale addebito è imposto dallo Stato e FincoBank applica semplicemente a tutti i conti correnti la tassa trimestrale decisa dal Decreto Legge (art. 7 D.L. 31 gennaio 2005 n.7)".

<http://www.dblog.it>

"A partire dal 1 febbraio 2005, l'imposta di bollo trimestrale applicata per legge sul conto corrente è passata da 6,39 euro a 8,55 euro. Tale addebito è imposto dallo Stato mediante Decreto Legge del 31/01/05 ed applicato dalle Banche a tutti i conti correnti (naturalmente la cosa è passata senza che se ne sapesse nulla, o forse sarebbe più corretto dire "nella generale indifferenza", occupati come siamo a seguire partite di calcio e/o gossip, grandi fratelli, fattorie, isole, ed altri programmi intellettuali vari). Considerando almeno 30.000.000 di conti correnti in Italia (1 per ciascun lavoratore), ogni mese lo Stato incassa con i bolli 21.600.000 euro in più, 259 milioni di euro all'anno pari a circa 500 miliardi di vecchie lire. Questa cifra va dritta dai nostri conti alle casse statali e Silvio parla in tv di più soldi nelle tasche degli Italiani, "grazie finalmente al controllo delle spese dello Stato necessarie per far fronte alla riduzione delle Tasse".

Si prega di girare questa e-mail a tutti coloro che conosciamo, casomai qualcuno di loro credesse ancora a Babbo Natale..."

<http://www.beppegrillo.it>

Art. 7.

Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione

1. Al fine di assicurare la massima semplificazione, anche alleviando l'onere dei contribuenti che assolvono i loro obblighi tributari, riferiti ad alcune delle fattispecie ricomprese nell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante la materiale applicazione di marche, nella citata legge n.

311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 300: 1) dopo le parole: «concessione governativa,» sono inserite le seguenti: «esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonche' alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,»; 2) le parole: «con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005,» sono soppresse; 3) le parole: «in misura tale da assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalita' di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano, complessivamente,»; b) dopo l'allegato 2, sono inseriti quelli di cui all'allegato al presente decreto.

2. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne e' previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalita' telematiche di cui all'articolo 1-bis, comma 10, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi della lettera b) del comma 10 del medesimo articolo 1-bis.

<http://gazzette.comune.jesi.an.it/2005/24/1.htm>

COMMENTI

francodore - 29-01-2006

... calcolatrice alla mano, l'aumento dell'imposta è pari al 33,8% ... però, secondo l'ISTAT, il costo della vita rimane intorno al 3% circa
!!!!

... il fatto è che avere un conto corrente bancario è ritenuto un sintomo di ricchezza... come il telefono, la corrente elettrica, il frigorifero, etc... aver già acquistato il decoder per il digitale terrestre col contributo dello Stato è invece un dovere civico !!!!!